

Determinazione e relazione sul risultato del controllo  
eseguito sulla gestione finanziaria della SACE SpA –  
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO  
per l'esercizio 2014

*Relatore: Presidente di Sezione Guido Carlino*

*Ha collaborato per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati il dott. Ermete Francocci*

PAGINA BIANCA

**Determinazione n. 20/2016****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 10 marzo 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 24 maggio 1997, n. 277 (articolo 2 ultimo comma) con la quale è stata istituita la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, successivamente trasformata, con il decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 143 (articolo 9), in Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ed il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (articolo 6), convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato l'ente pubblico in società per azioni con la denominazione SACE s.p.a. – Servizi assicurativi del commercio estero, mantenendo il controllo della Corte dei conti, con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

rilevato che la Cassa depositi e prestiti s.p.a., esercitando la facoltà conferitale dall'articolo 23-bis della legge 7 agosto 2012, n.135, in data 9 novembre 2012, ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE;

visto il bilancio dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2014, nonché le annesso relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Guido Carlino e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2014;

ritenuto che dall'analisi del bilancio e della documentazione, relativa all'esercizio in esame, è emerso che:

– il conto economico per l'esercizio 2014 si è chiuso con un utile netto di 383,1 milioni di euro, in aumento del 38 per cento sui risultati dell'esercizio 2013;

– il patrimonio netto della Società nel 2014 ammonta a 4.982 milioni di euro, con un aumento del 3 per cento rispetto al precedente esercizio;

– il conto economico consolidato del gruppo SACE per l'esercizio 2014 si chiude con un utile netto di circa 470,5 milioni di euro, in aumento del 36,3 per cento rispetto all'anno precedente;

– il patrimonio netto consolidato di pertinenza del Gruppo per il 2014, mostra un incremento del 4,1 per cento passando da 5.320,7 milioni di euro nel 2013 a 5.538,8 milioni di euro nel 2014;

– ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2014, corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della SACE s.p.a. Servizi assicurativi del commercio estero l'unita relazione, con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società.

L'ESTENSORE

*f.to* Guido Carlino

IL PRESIDENTE

*f.to* Enrica Laterza

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO, PER L'ESERCIZIO 2014*

SOMMARIO

1. Il quadro normativo di riferimento. - 1.1 Il contesto normativo. - 1.2 La normativa del 2014. - 2. L'assetto azionario. - 3. Gli organi sociali. - 3.1 Assemblea. - 3.2 Consiglio di amministrazione, Presidente e Amministratore delegato. - 3.3 Collegio sindacale. - 3.4 Compensi degli Organi. - 4. La struttura organizzativa. - 4.1 L'organizzazione diretta. - 4.2 Le società del gruppo. - 5. Le risorse umane. - 5.1. L'organico. - 5.2 La spesa per il personale. - 5.3 La formazione del personale. - 6. Il sistema dei controlli. - 6.1 I controlli interni. - 6.2 Il Codice etico. - 6.3 Il modello organizzativo *ex* decreto legislativo n. 231 del 2001. - 7. Il contenzioso. - 8. L'attività svolta. - 8.1 L'attività di SACE s.p.a. - 8.2 L'attività delle società controllate. - 9. La gestione economico-patrimoniale. - 9.1 I dati di sintesi. - 9.2 Lo stato patrimoniale. - 9.3 Il conto economico. - 10. Il bilancio consolidato del gruppo SACE. - 11. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**PREMESSA**

Con la presente relazione, la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito, a norma dell'art. 7 e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria della SACE s.p.a., per l'esercizio 2014 e sui fatti più significativi sino ad oggi intervenuti. L'ultimo referto, relativo agli esercizi 2012 e 2013, è stato approvato con determinazione della Sezione controllo enti n. 35 del 10 aprile 2015 (pubblicata in "Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Senato della Repubblica - Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 264").

Il referto include, seppure sommariamente, i principali dati ed elementi concernenti la gestione delle società afferenti a SACE s.p.a..

## **I IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

### **1.1 Il contesto normativo**

La SACE s.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero, deriva dalla trasformazione in società per azioni del preesistente Ente pubblico economico denominato "Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE)", ai sensi dell'art. 6 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

La trasformazione, decorrente dal 1° gennaio 2004, ha determinato la successione della nuova società in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi dell'Istituto in essere alla data della trasformazione, in modo da assicurare la continuità delle attività precedentemente svolte.

SACE s.p.a. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143, modificato ed integrato dalle disposizioni recate dal d.l. 14 marzo 2005 n.35, convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80, e dall'art. 1, comma 1335, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

In base al delineato quadro normativo, per sintesi riportato nello statuto sociale, SACE s.p.a. ha per oggetto l'assicurazione, la riassicurazione, la coassicurazione e la garanzia dei rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio, nonché dei rischi a questi complementari, ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali e le società a questi collegate o da questi controllate, anche estere, nella loro attività con l'estero o di internazionalizzazione dell'economia italiana.

La Società ha, inoltre, per oggetto il rilascio, a condizioni di mercato e nel rispetto della normativa comunitaria, di garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia.

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali (o estere ovvero ad operatori finanziari italiani ed esteri) per crediti destinati al finanziamento delle suddette attività.

La Società, inoltre, può concludere accordi di riassicurazione e coassicurazione con imprese ed enti anche esteri nonché contratti di copertura del rischio assicurativo con primari operatori del settore.

In buona sostanza, la missione di SACE s.p.a. ricomprende ogni attività connessa o strumentale al progresso e al consolidamento della internazionalizzazione dell'economia italiana e dei suoi operatori.

Completano il quadro normativo le seguenti disposizioni:

- d.l. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009 n. 2, che, all'art. 8, ha previsto che SACE possa assicurare i rischi di mancata riscossione dei crediti

vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche (promozione della *fattorizzazione* o dell'anticipazione dei crediti *pro soluto*);

- d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n. 102, che ha assegnato a SACE anche le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni a favore delle piccole e medie imprese nazionali.

Va, infine, richiamato l'art. 23 bis del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con l. 7 agosto 2012 n. 135 che, nell'ambito del processo di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, ha attribuito a Cassa depositi e prestiti s.p.a. l'opzione di acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in SACE s.p.a., incidendo in modo determinante sull'assetto organizzativo della Società.

## **1.2 La normativa del 2014**

Nel corso del 2014, è intervenuto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 che ha previsto un'estensione delle garanzie a favore di SACE s.p.a..

In particolare, l'art. 32 prevede che la garanzia statale per i c.d. rischi non di mercato possa operare anche in favore di SACE, a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie, nell'ambito di operazioni in settori strategici per l'economia italiana. La garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'IVASS, a valere su di un Fondo appositamente istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro successivamente implementato con i premi corrisposti da SACE s.p.a..

La suddetta disposizione ha previsto la stipula di una convenzione con il MEF per lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato; al riguardo, è stato emanato un d.p.c.m. in data 19 novembre 2014 che ha approvato il testo della Convenzione stessa e un altro d.p.c.m. in data 20 novembre 2014 con il quale sono stati individuati i settori strategici per l'economia italiana nonché i parametri per l'identificazione delle società di rilevante interesse nazionale.

Nel corso dell'anno, come di consueto, con la legge di approvazione del bilancio (l. 23 dicembre 2014 n. 191), sono stati definiti i limiti globali degli impegni assumibili da SACE per il successivo anno finanziario entro i quali è operante la garanzia dello Stato con riferimento agli impegni di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi.

## 2 L'ASSETTO AZIONARIO

Il capitale sociale, interamente versato, ammonta, al 31 dicembre 2014, a euro 4.340.053.892,00 ed è suddiviso in n. 1.000.000 di azioni nominative e indivisibili che danno diritto ad un voto ciascuna. In data 9 novembre 2012, Cassa depositi e prestiti s.p.a. ("CDP") ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE s.p.a dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l'opzione di acquisto di cui all'art. 23-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La norma ha previsto (art. 23 bis, comma 6) che, nell'ambito del trasferimento del capitale azionario di SACE a CDP, venissero abrogati i commi 2 e 18 dell'art. 6 del decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che prevedevano la nomina dei componenti degli organi sociali di SACE da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il versamento degli utili distribuiti in entrata al bilancio dello Stato.

Nell'ambito del trasferimento della partecipazione di SACE a CDP, il citato art. 23-bis, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ha espressamente sancito il principio di continuità nella gestione aziendale di SACE, prevedendo che la stessa prosegua nello svolgimento delle attività già ad essa affidate sulla base dei provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Conseguentemente, il trasferimento delle azioni a CDP non ha implicato alcun mutamento dell'oggetto sociale e delle concrete attività di SACE, anche con riferimento alle peculiari funzioni a essa attribuite dalla normativa speciale.

In particolare, gli impegni assunti da SACE nello svolgimento delle proprie funzioni continuano a beneficiare della garanzia dello Stato in conformità con la disciplina di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto di trasformazione (che continua a trovare applicazione nelle parti non abrogate, né modificate dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95).

La garanzia dello Stato continua ad operare nei limiti dei *plafond* indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, che distingue tra garanzie di durata *inferiore* e garanzie di durata *superiore* a ventiquattro mesi e quindi ai medesimi termini e condizioni in cui operava anteriormente al trasferimento dell'intero capitale azionario dal Ministero dell'economia e delle finanze a Cassa depositi e prestiti.

In merito all'acquisto del controllo esclusivo di SACE da parte di CDP si è pronunciata, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/1994, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (provvedimento 23923 del 23 settembre 2012), che ha ritenuto che l'operazione, pur costituendo una "concentrazione", ai sensi dell'art. 5 della legge n. 287/1994, non determina la costituzione o il

rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale o durevole l'assetto concorrenziale esistente.

Va segnalato che l'Assemblea, in data 19 dicembre 2014, ha deliberato la riduzione del capitale sociale da euro 4.340.053.892,00, a euro 3.541.128212,00, mediante rimborso all'azionista di euro 798.925.680, ai sensi dell'art. 2445 c.c. (la deliberazione ha avuto effetto dal 31 marzo 2015, dopo la pubblicazione nel registro delle imprese, senza che nessun terzo, nei termini di legge, avesse proposto opposizione).

L'Assemblea, inoltre, in data 19 dicembre 2014 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo massimo di euro 500 milioni, da effettuarsi entro il 12 febbraio 2015, individuandone le specifiche caratteristiche (tipologia delle obbligazioni, durata, prezzo e valore di emissione, etc.).

Va, altresì, segnalato che CDP s.p.a. in data 6 maggio 2013 ha adottato, ai sensi degli articoli 2497 ss. del codice civile, un regolamento per la direzione e il coordinamento delle società partecipate, e, tra queste, la SACE.

Tale regolamento costituisce la disciplina di riferimento per i rapporti tra le anzidette società in relazione alla attività di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo e ispira comportamenti e regole organizzative uniformi.

In particolare è fatto obbligo alle società controllate di assicurare un completo e trasparente flusso di informazioni nei confronti della capogruppo, di adeguare la normativa interna in coerenza con quanto disposto da CDP.

Anche il Codice etico di CDP, approvato il 6 maggio 2009 e modificato il 5 giugno 2012, trova applicazione nei confronti di SACE.

### **3 GLI ORGANI SOCIALI**

#### **3.1 Assemblea**

L'Assemblea, prevista dagli artt. 9 e seguenti del vigente Statuto, è composta dalla generalità degli azionisti (CDP) ed è presieduta dal Presidente della Società (art. 11); ha i poteri previsti dal codice civile e li esercita secondo le previsioni di legge e statutarie.

L'Assemblea viene convocata, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni in caso di bilancio consolidato.

L'Assemblea ordinaria del 2 luglio 2013 ha nominato l'attuale Consiglio di amministrazione ed il nuovo Collegio sindacale.

#### **3.2 Consiglio di amministrazione, Presidente e Amministratore delegato**

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, con il limite di quanto previsto dalla legge ovvero dallo Statuto sociale.

Il Consiglio pone in essere tutte le operazioni necessarie ad attuare l'oggetto sociale. Esamina i piani strategici, industriali e finanziari, valutandone l'adeguatezza rispetto all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Delibera le strategie, gli indirizzi, le politiche di gestione e gli assetti organizzativi, nonché le operazioni di assicurazione, riassicurazione e garanzia senza limiti di importo.

Il Consiglio è composto da cinque membri, compreso il Presidente; gli amministratori sono nominati dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili.

Essi vengono scelti secondo criteri di professionalità tra soggetti che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, in specifiche attività.

Lo Statuto determina, inoltre, le cause di ineleggibilità o decadenza nonché le ipotesi di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Nel corso del 2014, si sono tenute 18 riunioni del Consiglio di amministrazione.